

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 4-2258

IPAB Casa di Riposo “Ospedale Santa Croce” del Comune di San Salvatore Monferrato (AL). Proroga, in parziale sanatoria, della nomina del Commissario liquidatore nominato con DGR 1-208 del 30/08/19 e approvazione indicazioni per la corretta applicazione delle norme procedurali e di esecuzione della L. 1404/56 con riferimento all'attività di liquidazione degli enti di cui agli artt. 9 e 25 della L.R. 12/17.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 1-208 del 30/08/2019 la Giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2017 e della D.G.R. n. 16 - 6461 del 09/02/2018, il dott. Stefano Vincenzo Gotta quale Commissario liquidatore dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo “Ospedale Santa Croce” (nel seguito: I.P.A.B.), avente sede nel Comune di San Salvatore Monferrato;

- la durata dell'incarico conferito era pari a un anno, prorogabile, con decorrenza dal 05/09/2019 - data in cui la deliberazione di nomina è stata portata a conoscenza del Commissario liquidatore, con nota prot. 39870/A1421A del 05/09/2019 - e scadenza al 05/09/2020;

- in data 20/10/2020 è pervenuta la relazione commissariale sull'attività svolta nel corso del primo anno di mandato, dalla quale, sulla base di quanto istruito dal competente Settore della Direzione regionale Sanità e Welfare, si evincono, in sintesi, tra le altre, le seguenti informazioni:

a) in data 12/09/2019 il Commissario straordinario uscente ha consegnato al Commissario liquidatore in carica tutti i documenti, i libri e i registri sociali inerenti l'I.P.A.B.;

b) la ricostruzione della situazione debitoria, dettagliata nella relazione agli atti, è caratterizzata, per importi rilevanti, da creditori privilegiati (istituti bancari e altri soggetti) in possesso di garanzie ipotecarie. Sono segnalati alcuni decreti ingiuntivi e cause giudiziarie ancora aperte;

c) la ricostruzione della situazione creditoria evidenzia crediti di dubbia e difficile esigibilità;

d) le uniche attività realizzabili sono i due immobili di proprietà dell'I.P.A.B. In relazione al primo - la sede istituzionale - è evidenziato che lo stesso può avere un valore - sebbene inferiore a quello di perizia immobiliare di massima, stanti l'obsolescenza della struttura, il decadimento accelerato a seguito della chiusura completa dei locali, la necessità di importanti interventi strutturali per la messa a norma e le mutate condizioni economiche di settore conseguenti all'emergenza epidemiologica Covid 19 - solo in presenza di mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, titolo attualmente sospeso a seguito di deliberazione della Commissione di Vigilanza - ASL AL del 04/07/2019. Il secondo immobile, invece, presenta enormi difficoltà di collocazione;

e) il Comune di San Salvatore Monferrato ed il Commissario liquidatore hanno richiesto, nel mese di ottobre 2019 e successivamente nel maggio 2020, la concessione di proroga dell'autorizzazione al funzionamento della struttura alla competente Commissione di Vigilanza - ASL AL in ragione della complessità delle attività di liquidazione dell'IPAB e di ricerca di un nuovo gestore della stessa. In relazione all'ultima richiesta di proroga l'I.P.A.B. è in attesa delle valutazioni di competenza della Commissione di Vigilanza - ASL AL;

f) contatti informali con operatori privati di settore potenzialmente interessati ad acquisire la sede istituzionale e a subentrare nell'attività socio-assistenziale dell'IPAB, i quali hanno subito un rallentamento sia nel periodo dell'emergenza epidemiologica Covid 19 sia nella fase attualmente in corso a causa delle conseguenze economico-finanziarie direttamente derivanti da tale emergenza;

g) la difficoltà del Commissario liquidatore di individuare l'iter attraverso il quale realizzare il mandato conferitogli, stante la particolare natura giuridica dell'I.P.A.B. ed il rinvio effettuato dall'art. 9 della L.R. 12/2017 alle norme procedurali e di esecuzione di cui alla L. 1404 del 4 dicembre 1956 (Suppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanzia statale), in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali.

Ritenuto, anche con riferimento alla criticità di cui alla precedente lettera g), di dover fornire al Commissario Liquidatore un documento che, ai sensi dell'art. 9, co. 2 della L.R. 12/2017, consenta una corretta applicazione, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, anche alla luce di un lavoro di ricognizione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, delle norme procedurali e di esecuzione di cui alla L. 1404 del 1956, per procedere alla liquidazione dell'I.P.A.B. "Ospedale Santa Croce" di San Salvatore Monferrato (AL) e che possa essere utilizzato anche per futuri casi analoghi inerenti l'attività liquidatoria ai sensi degli artt. 9 e 25 della L.R. 12/2017, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto, inoltre, necessario prorogare, dal 06/09/2020, in parziale sanatoria, l'incarico conferito al Commissario liquidatore dott. Stefano Vincenzo Gotta per un periodo di 12 mesi necessari per completare, in continuità con la DGR 1-208 del 30/08/2019, il mandato di:

1) liquidare l'I.P.A.B. Casa di Riposo "Ospedale Santa Croce", con sede nel Comune di San Salvatore Monferrato (AL), ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2017 dando puntuale attuazione al documento di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) presentare, secondo l'occorrenza e comunque con cadenza semestrale, il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta;

3) provvedere, sulla base delle risultanze della procedura liquidatoria, alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie.

Vista, in materia di indennità di carica, la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, che per le diverse tipologie commissariali di cui all'all. A) della medesima, conferma i criteri e gli ammontari di cui alla D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012.

Ritenuto di confermare, data la tipologia dell'I.P.A.B. e l'impegno richiesto, congrua l'erogazione al Commissario liquidatore di una indennità di Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, posta a carico della procedura liquidatoria.

Precisato che in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario liquidatore dimissionario rimane investito dei pieni poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale in ragione

dell'esigenza di garantire, in conformità al principio della prorogatio imperii di cui all'art. 2385 c.c. che si richiama per analogia, la stabilità e la continuità dell'attività amministrativa e liquidatoria.

Dato atto che la Direzione Sanità e Welfare ha acquisito agli atti l'accettazione dell'interessato ad assumere la prosecuzione dell'incarico nonché la dichiarazione dello stesso sulla insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013, fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del sopra citato D.Lgs. n. 39/2013.

Dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;

vista la L. 1404 del 1956;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs. 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

visto il D.Lgs. 14/2019 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare, dal 06/09/2020, in parziale sanatoria, l'incarico conferito al Commissario liquidatore dott. Stefano Vincenzo Gotta per un periodo di 12 mesi al fine di completare, in continuità con quanto previsto con la D.G.R. 1-208 del 30/08/2019, il mandato di:

1) liquidare l'I.P.A.B. Casa di Riposo "Ospedale Santa Croce", con sede nel Comune di San Salvatore Monferrato (AL), ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2017 dando puntuale attuazione al documento di cui all'allegato A della presente deliberazione;

2) presentare, secondo l'occorrenza e comunque con cadenza semestrale, il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta;

3) provvedere, sulla base delle risultanze della procedura liquidatoria, alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie;

- di approvare, ai sensi dell'art. 9, co. 2 della L.R. 12/2017, ai fini di una corretta applicazione, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, anche alla luce di un lavoro di ricognizione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, delle norme procedurali e di esecuzione di cui alla L. 1404 del 4 dicembre 1956 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), il documento di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che tale documento costituisce strumento da adottarsi a cura del Commissario liquidatore per procedere alla liquidazione dell'I.P.A.B. "Ospedale Santa Croce" di San Salvatore Monferrato (AL) e in via generale a cura dei Commissari liquidatori chiamati a svolgere l'attività liquidatoria rientrante nella fattispecie degli artt. 9 e 25 della L.R. 12/2017;

- di confermare al Commissario liquidatore l'indennità di Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, posta carico della procedura liquidatoria;

- di dare atto che in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario liquidatore dimissionario rimane investito dei pieni poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale in ragione dell'esigenza di garantire, in conformità al principio della prorogatio imperii di cui all'art. 2385 c.c. che si richiama per analogia, la stabilità e la continuità dell'attività amministrativa e liquidatoria;

- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale e non comporta in sé alcun carico sul bilancio regionale della situazione economico-patrimoniale riconducibile a tale I.P.A.B. né l'intenzione di operare in tale senso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010; nonchè ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Allegato A

Indicazioni, ai sensi dell'art. 9, co. 2 della L.R. 12/2017, ai fini di una corretta applicazione, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali anche alla luce di un lavoro di ricognizione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, delle norme procedurali e di esecuzione di cui alla L. 1404 del 4 dicembre 1956 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) con riferimento all'attività di liquidazione degli enti di cui agli artt. 9 e 25 della L.R. 12/2017.

1) Il Commissario liquidatore opera nel rispetto del mandato conferitogli e del quadro normativo nazionale e regionale vigente in materia. Egli adempie ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; garantisce la piena pubblicità, trasparenza e conoscibilità delle operazioni della liquidazione ed utilizza il B.U.R.P. come strumento di pubblicità nei confronti dei terzi e, nei casi previsti, individua gli ulteriori mezzi idonei ad assicurare la pubblicità legale. Il Commissario liquidatore tiene un registro informatico, in cui annota giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

2) Il Commissario liquidatore, entro 30 giorni dalla ricevuta notifica via PEC della delibera di nomina, pubblica su mezzi idonei ad assicurare la pubblicità legale e differenti dal B.U.R.P., la delibera avente ad oggetto la messa in liquidazione dell'ente e la nomina a Commissario liquidatore ed eventuali provvedimenti di proroga ai fini di una piena pubblicità della procedura liquidatoria e dell'individuazione del "*dies a quo*" dal quale far decorrere i termini delle attività disciplinate nei successivi punti.

3) I creditori e coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'ente possono chiedere, via PEC o, qualora privi di domicilio digitale, via posta raccomandata AR, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione effettuata ai sensi del punto 2, il riconoscimento dei propri crediti e/o la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata.

4) Il Commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione effettuata ai sensi del punto 2, forma l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione e l'elenco delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate dà comunicazione agli interessati, a mezzo PEC o, in caso di mancata comunicazione di domicilio digitale, via posta raccomandata AR, i quali possono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'Autorità giudiziaria.

5) Il Commissario liquidatore può, nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali dell'IPAB, eccezionalmente anche in deroga alle norme sull'alienazione dei beni delle I.P.A.B. e delle A.P.S.P.

Egli garantisce la piena pubblicità, trasparenza e conoscibilità delle suddette operazioni.

Può dichiarare estinti i crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria e non procedere al recupero di crediti o al pagamento di debiti nei limiti di cui alla L. 1404 del 1956.

Il Commissario liquidatore distribuisce le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo nell'ordine stabilito nell'articolo 221 del D. Lgs. 14/2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

Il Commissario liquidatore non può distribuire acconti parziali.

6) Entro il termine di mandato il Commissario liquidatore, prima di procedere al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, dichiara, con proprio atto, la chiusura della liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il bilancio unitamente alla relazione finale sull'attività svolta. Rimette tali atti alla Giunta regionale provvedendo contestualmente alla loro pubblicità sul B.U.R.P. e sui mezzi ritenuti idonei ad assicurare la pubblicità legale, al fine di consentire alla Giunta medesima di adottare, entro 90 giorni dall'ultima pubblicazione, il provvedimento di estinzione dell'ente di cui all'art. 9, co. 3 della L.R. 12/2017.

Resta fermo che i creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione liquidatoria hanno facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultima pubblicazione dell'atto commissariale di chiusura della liquidazione, il soddisfacimento del loro diritto sull'eventuale avanzo della gestione stessa. Alla scadenza del termine tutti i crediti così fatti valere, se riconosciuti, sono soddisfatti in proporzione dell'avanzo risultante dalla liquidazione.